

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER L'ACCESSO
ALLA CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il giorno 06/05/2020 si sono incontrati in via telematica, la Società NEWPORT S.P.A., avente sede legale in Verrone (BI), Strada Antica per Benna, n. 1, C.F. e P. Iva 01776490029, PEC newportspa@pec.it rappresentata dal procuratore speciale Gian Paolo Samarotto (di seguito la "Società")

e le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS

per FILCAMS CGIL, il Signora Francesca Mandato
per FISASCAT CISL il Signor Dario Campeotto
per UILTUCS, il Signor Emilio Fargnoli
(di seguito le "OO.SS." e, congiuntamente alla Società, le "Parti")

PREMESSO CHE:

- la Società svolge attività di commercializzazione e vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori;
- la Società applica il CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, della distribuzione e dei servizi CONFCOMMERCIO ed è strutturata su numerosi punti di vendita distribuiti prevalentemente su tutto il territorio nazionale (multi-localizzata) con insegna GANT;
- la Società sta affrontando un'importante e imprevedibile grave crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), che ha portato a dover chiudere ogni attività commerciale dal 9 marzo 2020 in poi e la fortissima riduzione delle attività del personale di sede, con conseguente drastica riduzione e successivo azzeramento del fatturato;
- la Società, non rientrando nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali CIGO, FIS o dei fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015, ha manifestato la necessità di attivare e accedere agli ammortizzatori sociali in deroga (CIGD), al fine di evitare di procedere ad una riduzione del personale, così come previsto dalle attuali norme correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Società, con PEC del 21 aprile 2020, ha formalizzato alle OO.SS. nazionali, la propria intenzione di attivare una procedura di consultazione sindacale a livello nazionale finalizzata a un possibile accordo quadro, al fine di velocizzare e snellire i processi di accreditamento e autorizzativi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 24 marzo 2020;
- le Parti ritengono che il ricorso alla CIGD sia lo strumento utile al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso la Società;
- dopo ampio confronto, le Parti hanno inteso definire la presente procedura di seguito definita.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa dell'attuale situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti ritengono quindi che sussistono i presupposti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga a causa dell'intervenuta conclamata emergenza epidemiologica da COVID-19;









4. le OO.SS. concordano sulla necessità che la Società richieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. la Società, nel confermare la propria intenzione in tal senso, informa che l'istanza che verrà presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interesserà un numero di lavoratori che al 23 febbraio 2020 ammonta a 75 (settantacinque), distribuiti nelle diverse unità produttive così come dettagliato nell'allegato, quale parte integrante del presente accordo. Gli stessi saranno sospesi fino a zero ore settimanali e comunque entro i limiti di legge, per un numero prevedibile di n. 9 settimane con prima decorrenza utile a partire dal 09/03/2020 e termine, ferme restando il numero massimo di settimane, al 09/05/2020. Fermo restando il numero di settimane predette (9), il termine di sospensione per inizio e fine come sopra indicati potrà variare sulla base di ragioni produttive e organizzative; in seguito al DPCM del 26/04/2020, il termine si intende sin d'ora prorogato al 18/05/2020 nel caso di conseguenti provvedimenti da parte del Ministero del Lavoro o del Governo di estensione dell'applicazione della CIGD a copertura dell'ulteriore periodo di sospensione dell'attività.
6. stante le norme in materia e in considerazione di quanto illustrato in premessa, le Parti sono consapevoli che l'erogazione dell'indennità di CIGD ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS; qualora per cause tecniche il pagamento da parte dell'INPS dovesse tardare, la Società contribuirà con (i) l'erogazione in anticipo della quattordicesima maturata con la retribuzione di aprile, in pagamento entro il 10/05/2020 e (ii) con l'erogazione in anticipo della tredicesima maturata con la retribuzione di maggio, in pagamento entro il 10/06/2020 qualora l'assegno inps non sia pervenuto e con la contestuale erogazione, al netto dell'anticipo della tredicesima suddetto, di un acconto utile al raggiungimento della somma spettante dell'assegno INPS.
7. a seguito di quanto riportato nel punto 6, la Società fornirà ai propri dipendenti tutti gli strumenti e documentazione utili ad aderire alle convenzioni bancarie per l'anticipazione sociale della prestazione di CIGD, come previsto dall'accordo del 30/03/2020;
8. durante il periodo in cui vigerà la CIGD, la Società riconoscerà ai lavoratori interessati la maturazione per intero dei ratei di retribuzione differita di cui al CCNL applicato;
9. nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali potrà essere prevista la rotazione del personale, per le mansioni compatibili con le esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali, anche per brevi e temporanei periodi di ripresa o necessità, tenuto conto del tenore dei provvedimenti del Governo, se di sospensione o di riduzione dell'attività;
10. durante il periodo in cui vigerà il regime di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro con accesso all'assegno ordinario CIGD non si farà ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tranne casi eccezionali tali da non consentire l'utilizzo del personale del "reparto" interessato alla sospensione. Salvo eventi imprevedibili la Direzione Aziendale darà preventiva comunicazione dell'eventuale ricorso al lavoro straordinario alle Rappresentanze Sindacali ove presenti, in assenza saranno coinvolte le OO.SS. firmatarie;
11. nell'eventualità di un rilevante mutamento delle condizioni di mercato, così come nel caso di successive norme di legge a vario titolo o circolari operative INPS che dovessero rendere il presente accordo non coerente agli intenti voluti tra le Parti, le stesse si consulteranno al fine di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato;
12. le Parti sono consapevoli che la sospensione delle attività è dovuta ad eventi eccezionali, imprevedibili e non imputabili in alcun modo alla Società e che le risorse rese disponibili, dal Decreto n.4 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2020, sono comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS;
13. In conformità alle disposizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DCPM 26 aprile, al fine di favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus da Covid-19, la Società si impegna a garantire condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e ad effettuare tutte le misure e gli interventi necessari a garantire e a tutelare la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Firma OO.SS.

[Firma]

[Firma]


[Firma]

14. Le Parti si impegnano a incontrarsi nuovamente su richiesta di una di esse al fine di valutare l'andamento della cassa e ulteriori misure da adottare per la salvaguardia della salute dei lavoratori. Al termine del periodo di cassa integrazione le OO.SS firmatarie, anche a livello territoriale, potranno fruire di incontri con i lavoratori al fine di valutare l'andamento di cassa e le condizioni di rientro sul luogo di lavoro.
15. La Società per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali eventualmente presenti in azienda, si impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa. Per la Filcams Cgil indicare 0106; per la Fisascat Cisl indicare 0211; Per la Uiltucs indicare 0306.
16. le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale, esprimendo reciproco parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione.

Allegato: elenco del personale interessato.

Letto confermato e sottoscritto.


NEWPORT S.P.A.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

